

N. 02531/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01876/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 74 – 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2014, proposto da:  
Pedrotti Adele S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica  
Cabello e Alessandra Berra, con domicilio eletto presso lo studio  
della seconda in Milano, via Pinerolo, 72

***contro***

Comune di Grosio, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Tuia, con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv. Federico Vido in Milano, via Perugino, 9

***nei confronti di***

Bm Elettronica S.p.A., non costituita in giudizio

***per l'annullamento***

del provvedimento n. prot. 4967 del 23.5.2014, con cui è stata

comunicata dal Comune di Grosio la reiezione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 13.5.2014, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19 giugno 2014, Pedrotti Adele S.r.l. chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego formatosi sull'istanza di accesso volta ad acquisire copia del contratto definitivo sottoscritto tra il comune convenuto e la società controinteressata.

Tale contratto seguiva ad una gara di appalto in cui BM Elettronica S.p.A. si era classificata prima e la società ricorrente, quale membro con altre imprese di un ATI, era stata esclusa.

Pedrotti Adele S.r.l. esponeva che l'amministrazione avrebbe erroneamente fatto riferimento, nel motivare il suo diniego, a due sentenze del Consiglio di Stato concernenti la speciale disciplina in

materia di accesso agli atti relativi ad appalti pubblici, mentre nel caso di specie, a gara terminata, la legittimazione della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata alla stregua della disciplina generale di cui alla L. n. 241/1990.

In particolare, la ricorrente sosteneva che avrebbe interesse a prendere visione del contratto stipulato dall'aggiudicatario, per verificare che esso corrisponda "puntualmente" all'oggetto della procedura pubblica di affidamento.

La società ricorrente censurava, altresì, la condotta tenuta dall'amministrazione, in quanto, a suo dire, in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, e non rispettosa dell'obbligo di trasparenza dell'attività amministrativa sancito dal d.lgs. n. 33/2013.

Si costituiva il comune di Grosio, che resisteva al ricorso, evidenziando che Pedrotti Elena S.r.l. era stata legittimamente e definitivamente esclusa dalla gara, con la conseguenza che nessun effetto ad essa pregiudizievole sarebbe potuto discendere dall'accordo contrattuale intervenuto tra amministrazione e aggiudicatario.

La difesa del comune precisava inoltre che il d.lgs. n. 33 del 2013 disciplinerebbe "situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi" e che l'atto richiesto dalla ricorrente non rientrerebbe tra quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria di cui ai capi II, III, IV, e V del predetto

decreto.

All'udienza in camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per la decisione della presente controversia non è pertinente il richiamo operato dall'amministrazione, quanto meno in sede di diniego alla richiesta di accesso, all'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006.

Invero, tale norma, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, va applicata soltanto limitatamente ai casi a cui si riferisce, tra cui non è certamente compresa la richiesta di esibizione del contratto stipulato tra le parti successivamente alla fase di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Parimenti, come evidenziato dalla difesa dell'amministrazione, non pare possibile rinvenire nelle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 la risoluzione della fattispecie in esame, pur inserendosi tale decreto in un quadro legislativo volto a rendere l'amministrazione sempre più trasparente e vicina agli amministrati, specie quando il soggetto interessato all'acquisizione degli atti abbia già ricevuto in precedenza una legittimazione ad hoc.

Osservata sotto questo profilo, la richiesta di accesso oggetto della presente controversia merita senz'altro accoglimento.

Il contratto stipulato tra aggiudicatario ed amministrazione è infatti un documento strettamente consequenziale alla procedura pubblica

cui ha partecipato anche la ricorrente, e non rileva da questo punto di vista che la ricorrente stessa sia stata esclusa dalla suddetta procedura con atto divenuto inoppugnabile.

Rileva al contrario che Pedroni Adele S.r.l., in quanto originaria concorrente nella gara poi vinta dalla controinteressata, conserva tuttora un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all'aggiudicazione, al fine di attivare potenziali istanze di annullamento o revoca in autotutela o, ancora, azioni risarcitorie basate su successivi comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla stazione appaltante, in quanto non coerenti con le motivazioni in base alle quali si era proceduto all'esclusione della concorrente.

Tale interesse non è soltanto eventuale, in quanto proprio il contratto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell'attività amministrativa successiva alla fase dell'aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale.

In definitiva, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo dell'amministrazione comunale di Grosio di consentire al ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, ordina al comune di Grosio l'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente, nel termine e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)